
*LINEE GUIDA PER UN RAPPORTO SOSTENIBILE TRA VOLONTARIATO E
PROFESSIONI NEI BENI CULTURALI*

1. Il ruolo dell'archeologo è centrale nella conduzione delle attività archeologiche per la sostenibilità del volontariato in archeologia.
2. All'archeologo spettano gli interventi operativi di tutela, protezione, salvaguardia, valorizzazione e fruizione dei beni archeologici.
3. Il volontariato archeologico opera secondo il principio di sussidiarietà espresso dall'art. 118 della Costituzione della Repubblica.
4. Il diritto al lavoro, il riconoscimento della dignità dei servizi delle professioni culturali, l'appartenenza dei beni culturali (compresi quelli archeologici) ai beni comuni, l'accesso all'informazione e alla conoscenza, la partecipazione responsabile e solidale dei cittadini: tutto questo va inserito in un quadro delimitato dal ruolo dei professionisti dei beni culturali e dal principio costituzionale di sussidiarietà del volontariato.
5. In assenza di archeologi professionisti, le forme volontaristiche non possono sostituire prestazioni lavorative. La presenza di personale non retribuito (o retribuito in modo simbolico o con generici rimborsi spese) non può mai essere giustificata da tentativi di riduzione dei costi di gestione, bensì dall'obiettivo di integrare le potenzialità del servizio e di offrire ai cittadini occasioni concrete per la partecipazione attiva alla vita della comunità.
6. Gli atti di indirizzo, i documenti di programmazione e quelli di organizzazione emanati dagli organismi e dalle amministrazioni competenti riconoscano i ruoli e armonizzino le competenze, specifiche sia della professione archeologica che delle prestazioni volontarie, pur prevedendo margini ragionevoli di flessibilità in ragione delle specifiche situazioni locali.
7. Amministrazioni titolari di musei e aree archeologiche, concessionari di scavo, in generale chiunque abbia incarichi di organizzazione, direzione, coordinamento o gestione di attività archeologiche deve avvalersi del servizio di archeologi professionisti e qualificati e ricorrere al volontariato solo in un'ottica di sussidiarietà.
8. Il volontariato può essere particolarmente prezioso nella promozione delle comunità territoriali, in cui l'attivismo dei cittadini, attraverso iniziative culturali in senso ampio, sappia trasformare il bene archeologico da "monumento", nel senso classico, statico e istituzionale del termine, a patrimonio comune.
9. È necessario promuovere delle buone pratiche di volontariato in archeologia e operare per diffondere presso soggetti pubblici e privati una cultura del volontariato rispettosa del ruolo dei lavoratori.
10. Sono fondamentali trasparenza, pubblicità e accessibilità nella stipula di convenzioni, concessioni o collaborazioni che coinvolgano le organizzazioni di volontariato.



Associazione professionale iscritta all'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico ex L. 4/2013, art. 3 co. 7

Volontariato e professioni nei beni culturali

Analisi e linee guida dell'Associazione Nazionale Archeologi

In Italia si è assistito negli ultimi anni ad una vera e propria proliferazione di enti ed organismi del Terzo Settore, sovente di associazioni di volontariato, impegnate nelle questioni più delicate che riguardano la tutela, la protezione, la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.

Il fenomeno va innanzitutto inquadrato politicamente attraverso il riconoscimento della crescente difficoltà negli anni, da parte della politica, di sostenere economicamente una visione rigidamente pubblica delle politiche dei beni culturali nazionali. D'altronde, per una serie di fattori culturali che qui sarebbe lungo, oltre che ozioso, affrontare, queste sono state da sempre accompagnate da una qual certa diffidenza ideologica verso l'apertura al coinvolgimento vero dei privati nel comparto beni culturali.

Nell'impossibilità di provvedere attraverso gli stanziamenti pubblici alla valorizzazione (e alla ricerca) su tutto il patrimonio archeologico della nazione (i clamorosi numeri del patrimonio diffuso nel Paese, comune per comune, sono stati fotografati da un'indagine *Openpolis* del 2017), e nella difficoltà di arrivare ad un reale e trasparente coinvolgimento del privato nel settore, si è lasciato spazio alla nascita e allo sviluppo di quelle forme ibride che recentemente sono confluite nel Terzo Settore, dentro il quale si è riversato anche il volontariato.

Il volontariato archeologico in Italia è da almeno mezzo secolo una presenza attiva e diffusa su tutto il territorio nazionale. Ad esso si è affiancato negli anni anche un associazionismo culturale con finalità di promozione del patrimonio archeologico, accanto a episodi, non coordinati né registrabili puntualmente, di natura amatoriale e hobbistica, legati più all'interesse per specifici periodi storici che alla conoscenza dello sviluppo diacronico dei territori o alla salvaguardia del patrimonio.

Le organizzazioni di volontariato archeologico più rappresentative a livello nazionale sono due: i Gruppi Archeologici e gli Archeoclub. Entrambe si articolano in gruppi locali che praticano le proprie attività di volontariato per lo più a livello comunale e provinciale.

Non è di facile inquadramento, invece, il fenomeno dell'associazionismo culturale, dagli "Amici del Museo" a quei gruppi archeologici che non afferiscono alle due principali organizzazioni ma che vengono fondati in contesti locali, anche minimi, a volte sulla scia di qualche scoperta di forte impatto per la comunità territoriale.



Associazione professionale iscritta all'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico ex L. 4/2013, art. 3 co. 7

Se in passato (soprattutto alla nascita del fenomeno) il volontariato ha svolto un meritorio ruolo nella salvaguardia del patrimonio archeologico, oggi la sua attività, prevalentemente legata alla ricerca archeologica (campi di scavo/riconoscimento), alla didattica e alle attività di supporto nei servizi di musei, parchi e aree archeologiche, entra concretamente in conflitto sia con la professione di archeologo che con le riserve stabilite dalla legge sull'attività archeologica. Si tratta, infatti, di attività già disciplinate dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (artt. 88, 89, 90 e 111) che in seguito all'introduzione dell'art. 9 bis (*ex lege* 110/2014) sono riservate a professionisti "*in possesso di adeguata formazione ed esperienza*", come recentemente normato attraverso il D.M. 244/2019.

Se non è formalmente sindacabile la partecipazione volontaria e dunque gratuita e solidale di un professionista alle attività di un'organizzazione di volontariato archeologico, è quantomeno opinabile, ed eticamente discutibile, la partecipazione di un volontario in ambiti dove, anche da un punto di vista normativo, sono necessari specifici requisiti e competenze.

Fin dal 2015 l'Associazione Nazionale Archeologi ha inteso fornire indicazioni per disciplinare la partecipazione volontaria dei cittadini e il ricorso a personale di supporto in un quadro di tutela delle prerogative della professione archeologica. Consapevoli della complessità della materia, abbiamo da subito ritenuto imprescindibile integrare in una visione coerente e giuridicamente fondata il riconoscimento del ruolo degli archeologi professionisti, in quanto lavoratori della conoscenza, e la valorizzazione del principio costituzionale di sussidiarietà attraverso regole e procedure valide per il volontariato, del quale si riconosce il ruolo positivo nelle azioni di sua competenza.

L'Associazione Nazionale Archeologi:

1. Considera centrale il ruolo dell'archeologo professionista nella conduzione delle attività archeologiche: questo è il presupposto primario per un riconoscimento sostenibile del volontariato in archeologia.
2. Ricorda che all'archeologo professionista spettano gli interventi operativi di tutela, protezione, salvaguardia, valorizzazione e fruizione dei beni archeologici (come stabilito dalla Legge 110 del 2014 regolata dal recente attuativo Decreto Ministeriale D.M. 244/2019).
3. Ritiene che la presenza di volontari in campo archeologico debba essere ricondotta a un'interpretazione autentica del principio di sussidiarietà (art. 118 della Costituzione della Repubblica), fondata sulla funzione di interesse pubblico assegnata agli archeologi in possesso

Associazione professionale iscritta all'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico ex L. 4/2013, art. 3 co. 7

di adeguate competenze e qualificazioni, mentre la presenza attiva dei cittadini contribuisce a valorizzare tale funzione, a garanzia della qualità delle prestazioni rese alla collettività.

4. Crediamo che sia necessario operare affinché il riconoscimento del ruolo dei professionisti dei beni culturali e il principio di sussidiarietà espresso nella Costituzione rappresentino i due estremi entro cui inquadrare le relazioni fra le autorità pubbliche e la società, l'accesso all'informazione e alla conoscenza, la partecipazione responsabile e solidale dei cittadini, il diritto al lavoro, il riconoscimento della dignità dei servizi, delle attività e delle professioni culturali, l'appartenenza dei beni culturali (compresi quelli archeologici) ai beni comuni.
5. L'Associazione Nazionale Archeologi esprime una ferma condanna delle forme volontaristiche che sostituiscono le prestazioni lavorative, avvilendo la professione, ponendola alla stregua di un hobby e riportandola indietro negli anni con un evidente scadimento qualitativo rispetto alla conoscenza prodotta o veicolata. La presenza di personale non retribuito, o retribuito in modo simbolico o con generici rimborsi spese, non può mai essere giustificata da tentativi di riduzione dei costi di gestione, bensì dall'obiettivo di integrare le potenzialità del servizio e di offrire ai cittadini occasioni concrete per la partecipazione attiva alla vita della comunità. L'archeologia va considerata uno strumento di welfare culturale e sociale che richiede la concreta percezione di partecipare a un programma di lavoro fondato su un patto di cittadinanza chiaro, con ruoli e obiettivi definiti e condivisi.
6. Riteniamo necessario che gli atti di indirizzo, i documenti di programmazione e quelli di organizzazione emanati dagli organismi e dalle amministrazioni competenti riconoscano i ruoli e armonizzino le competenze specifiche sia della professione archeologica che delle prestazioni volontarie, pur prevedendo margini ragionevoli di flessibilità in ragione delle specifiche situazioni locali; tale flessibilità, tuttavia, non deve mai pregiudicare il criterio generale della complementarietà di entrambi i ruoli.
7. Riteniamo obbligo delle amministrazioni titolari di musei e aree archeologiche, dei concessionari di scavo, di chiunque abbia incarichi di organizzazione, direzione, coordinamento o gestione di attività archeologiche come individuate dalle "attività caratterizzanti" di cui al più volte citato D.M. 244/2019, di utilizzare archeologi professionisti e qualificati e di ricorrere al volontariato solo in un'ottica di sussidiarietà e mai sostitutiva del lavoro qualificato retribuito.
8. Riteniamo che il volontariato vada indirizzato verso la promozione delle comunità territoriali, in cui l'attivismo dei cittadini, attraverso iniziative culturali in senso ampio, sappia trasformare il bene archeologico da "monumento", nel senso classico, statico e istituzionale del termine, a patrimonio comune. Per realizzare questo occorre un modello economico dei Beni Culturali




Associazione professionale iscritta all'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico ex L. 4/2013, art. 3 co. 7

basato su un sistema di sussidiarietà composto da Società Civile, Stato e Privato, in cui questi tre soggetti collaborano tra loro per dar vita a forme nuove di economia sostenibile, secondo una progettualità comune, in cui ciascuno svolga le proprie funzioni in base alle proprie legittime competenze.

9. È necessario promuovere delle buone pratiche di volontariato in archeologia e operare per diffondere presso soggetti pubblici e privati una cultura del volontariato rispettosa del ruolo dei lavoratori.
10. Riteniamo fondamentali la trasparenza, pubblicità e accessibilità, previo il possesso dei requisiti, nella stipula di convenzioni, concessioni o collaborazioni con organizzazioni di volontariato, secondo procedure amministrative simili a quelle degli appalti pubblici.

Consegniamo quindi queste linee guida alla 7° Commissione del Senato, auspicandone l'utilizzo per la formulazione di appropriate norme e procedure per meglio definire il campo di intervento del volontariato rispetto alle prerogative che la legge riserva alle professioni dei beni culturali.



Antonio Jona